ISTITUZIONE DELL'ENTE "FERROVIE DELLO STATO"

Art. 23

Tutela giurisdizionale

Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Versione in vigore dal 14 giugno 1985, non più in vigore dal 15 marzo 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Estremi	Legge 17 maggio 1985, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-ferrovie-dello-stato/art-23-tutela-giurisdizionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it